

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

## **Art.1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, disciplina il conferimento di contratti di ricerca.

## **Art.2**

### **Tipologia di contratto**

1. Il contratto di ricerca è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziato in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

## **Art. 3**

### **Durata**

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di cui al presente Regolamento, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.
4. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

## Art.4

### Avvio della selezione

1. Per il conferimento dei contratti di ricerca è indetta una procedura di selezione pubblica relativa a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare volta a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

Per area scientifica si intende, a scelta della struttura che bandisce, l'area CUN, il macrosettore concorsuale o il settore concorsuale (così come definiti nel D.M. n. 336/2011), gruppo scientifico-disciplinare ovvero il settore ERC.

2. Possono essere attivate le seguenti tipologie di selezioni:

a) selezioni per contratti finanziati sul bilancio di Ateneo, eventualmente cofinanziati dai dipartimenti con fondi propri o da Enti esterni, bandite dall'Amministrazione Centrale

b) selezioni per contratti finanziati dalle Strutture universitarie (Dipartimenti o Centri), a carico di specifici progetti di ricerca, banditi dalle medesime.

3. Per l'attivazione della selezione di tipo b), il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura la relativa proposta, indicando la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare l'contratto.

La richiesta deve riportare le seguenti specificazioni:

- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività di ricerca, l'area scientifico-disciplinare interessata;
- l'indicazione del docente responsabile della ricerca, firmatario della domanda e l'elenco dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- una sintesi dell'attività già svolta e l'elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti al candidato e le attività da affidargli nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata, l'importo del contratto nel rispetto di quanto previsto all'art.3 e l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa e relativi oneri;
- l'indicazione delle eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, che dovrà valutare la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste dal bando, mediante la valutazione dei titoli presentati dai candidati ed i relativi colloqui.

4. Il bando di Ateneo è emanato dal Direttore Generale. I bandi dei Dipartimenti e Centri, previa delibera

del Consiglio della struttura, sono a firma del Direttore della stessa.

5. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito *internet* dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

6. Il bando deve prevedere, in particolare:

- a. i requisiti di accesso nel rispetto dell'art. 5
- b. il progetto di ricerca
- c. una o più aree scientifiche
- d. fondi sui cui è imputata la spesa
- e. durata del contratto nel rispetto di quanto previsto all'art.3
- f. docente responsabile della ricerca
- g. modalità e termine di presentazione della domanda nel rispetto di quanto previsto all'art.6.

## **Art. 5**

### **Requisiti di accesso**

1. Possono concorrere alle selezioni di cui al precedente articolo esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dell'università nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010.
2. Possono, altresì, concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
3. L'Ateneo può riservare una quota di contratti di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, salvo quanto previsto al comma 2.

## Art. 6

### Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione indirizzate al Direttore Generale o al Direttore del Dipartimento/Centro, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, c. 2, dovranno essere presentate tramite invio di posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sull'albo di Ateneo. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di quindici giorni.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) certificato di laurea o dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
  - b) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca;
  - c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
  - d) *curriculum vitae et studiorum* attestante la propria attività scientifica e professionale;
  - e) il progetto di ricerca nel caso in cui sia esplicitamente previsto dalla procedura.

## Art. 7

### Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento/Centro, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 2. La Commissione, composta da un numero di docenti, minimo tre, appartenenti alle aree scientifiche o ai settori ERC interessati, potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
2. Il presidente della Commissione è eletto in seno alla stessa.
3. La Commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio nel rispetto del presente regolamento da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.
4. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data della prima riunione, la Commissione formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria di merito per ciascuna delle aree interessate.

## **Art. 8**

### **Selezione**

1. La procedura di selezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), prevede:
  - a. la valutazione del progetto presentato dal candidato, dei titoli e dell'esito della discussione del progetto di ricerca presentato con l'attribuzione di un massimo di 100 punti; il bando può distribuire questi 100 punti assegnando al progetto di ricerca un minimo di 15 punti e un massimo di 25 punti e ai titoli un minimo di 25 punti e un massimo di 35 punti. I restanti punti sono riservati al colloquio orale, comprensivo della discussione del progetto;
  - b. l'ammissione alla discussione solo di coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 50% della somma dei punti che il bando attribuisce alla valutazione del progetto e dei titoli.
2. Il colloquio si intende superato se viene raggiunto un punteggio minimo pari al 60% dei punti previsti dal bando per lo stesso.
3. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e dal voto conseguito in sede di discussione-colloquio.
4. La procedura di selezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), prevede la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, e un colloquio con l'attribuzione di un massimo di 100 punti da assegnare in base ai seguenti elementi:
  - valutazione dei titoli fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti;
  - colloquio fino a 60 (sessanta) punti.
6. Nel caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine fissato, i contratti possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Da tali graduatorie si può anche attingere per l'attivazione di nuovi contratti di ricerca qualora, con delibera motivata dell'organo direttivo della struttura venga dichiarata l'affinità della ricerca, fermo restando che la soglia minima per l'idoneità all'acquisizione del titolo di contrattista è pari a 70 punti.

## **Art. 9**

### **Stipula del contratto**

1. I contratti di diritto privato di cui all'art. 2 sono sottoscritti dal Direttore Generale o dal Direttore di Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 2.
2. Copia del contratto, con l'indicazione della data di inizio dell'attività, deve essere inviata dalla Struttura all'Ufficio competente per la tenuta della banca dati.

## **Art. 10**

### **Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto al conferimento del contratto coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.
2. Il contratto è risolto, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dall'organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, nei confronti del titolare di contratto, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.
3. Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 12, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi del successivo art. 17.
4. Il contrattista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

## **Art. 11**

### **Importo del contratto ed erogazione del compenso**

1. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione dei contratti di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
3. Il compenso previsto nel contratto è erogato in rate mensili posticipate di uguale ammontare.
4. Il pagamento mensile è effettuato entro il decimo giorno del mese successivo e può essere interrotto solo in presenza di esplicita richiesta del responsabile della ricerca, nei casi previsti dall'art.10, commi 2 e 3 del presente Regolamento, da trasmettere entro la fine del mese di riferimento. In assenza di esplicita e motivata richiesta di interruzione del pagamento da parte del responsabile della ricerca entro il termine sopra indicato, per il pagamento della rata mensile vale il principio del "silenzio assenso".
5. Il pagamento del compenso relativo al mese di dicembre è effettuato entro il 15 dicembre, salvo conguaglio nel caso di interruzione di cui all'art. 10 comma 8.
6. La disposizione non si applica nel caso in cui detto compenso coincida con l'ultima rata del contratto.

## Art. 12

### Incompatibilità

1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Per tutta la durata del contratto è inibito lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro di tipo subordinato e comporta il collocamento in aspettativa senza contratti per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con il contratto di ricerca, entro un massimo di 250 ore/anno, soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, su parere motivato del Responsabile della ricerca, previa verifica che la suddetta attività di lavoro autonomo non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di contratti attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.
4. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 nonché quella del comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, comporta la decadenza dal contratto.
5. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dei contratti possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi, anche nell'ambito di convenzioni dell'Ateneo, previa autorizzazione dell'organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile della ricerca, a condizione che l'incarico:
  - a) sia occasionale e di breve durata;
  - b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare del contratto;
  - c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
6. I titolari dei contratti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
7. L'attività di ricerca e il contratto possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia. Tali periodi non rilevano, comunque, ai fini della durata complessiva del contratto. Non costituisce sospensione e,

conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.

## **Art. 13**

### **Diritti e doveri**

1. I titolari dei contratti svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:

- a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
- b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
- c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.

2. I titolari dei contratti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.

3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di contratti non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.

4. I titolari dei contratti sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L'organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell'assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo del contratto entro i limiti di cui all'art. 3.

5. Nel caso in cui il contratto abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari dei contratti. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui afferiscono i titolari dei contratti.

## **Art. 14**

### **Attività didattica dei contrattisti**

1. I contrattisti possono svolgere attività didattica nei corsi di studio, a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento della ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca.
2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato, propone al docente responsabile scientifico della ricerca l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare sotto la supervisione del predetto responsabile.
3. Il Consiglio di Dipartimento configura tali attività come assistenza didattica, tutoraggio, esercitazioni, seminari finalizzati all'approfondimento delle discipline appartenenti ai settori indicati dal Consiglio medesimo e ne determina l'impegno orario.
4. La collaborazione didattica facoltativa, individuata ai sensi dei commi precedenti, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.
5. Il contrattista può partecipare alle selezioni pubbliche indette dall'Università per il conferimento di incarichi di docenza, previo nulla osta della struttura di afferenza, sentito il responsabile scientifico della ricerca.

## **Art. 15**

### **Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano in materia fiscale e previdenziale le disposizioni di cui alla normativa vigente.
2. Nel caso di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia si applica la normativa vigente in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo del contratto di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

## **Art. 16**

### **Responsabile della ricerca**

1. Nei casi in cui il contratto sia finanziato per oltre il 50% su fondi di ricerca acquisiti dall'esterno, il responsabile delle attività di ricerca è il responsabile del progetto che finanzia o co-finanzia il contratto di ricerca. In caso di rinuncia, il Direttore della Struttura può indicare un altro docente di ruolo.

2. Negli altri casi, il responsabile della ricerca è individuato con disposto del Direttore della Struttura presso il quale il contrattista svolge la propria attività.

### **Art. 17**

#### **Verifica e valutazione dell'attività svolta**

1. Annualmente l'organo collegiale della struttura di afferenza, su proposta del responsabile della ricerca e sulla base della relazione redatta dal titolare di contratto ai sensi dell'art. 13, comma 4, delibera la congruità dell'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.
2. In caso di giudizio negativo, il contratto è risolto di diritto.

### **Art. 18**

#### **Relazione sull'attività svolta**

1. Al termine del contratto, il titolare deve presentare una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal responsabile della ricerca, verrà inviata all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale, per il tramite del Direttore della Struttura.
2. Il pagamento dell'ultima rata del contratto è subordinato al deposito della predetta relazione.

### **Art. 19**

#### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e di Ateneo.
2. L'importo relativo al trattamento economico di cui all'art.11, c.1 sarà aggiornato nella misura definita dal Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione, ricerca e università ai sensi dell'art.22 della legge 240/2010. Nelle more della definizione dell'importo da parte del CCNL, i contratti sono sottoscritti per un importo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, come espressamente previsto dall'art.22 della Legge 240/2010, salvo conguaglio, espressamente contemplato nel contratto di ricerca sottoscritto dalle parti contraenti.